

Legge regionale 26 marzo 2015, n. 36

**Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005.**

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30.03.2015 )

PREAMBOLO .....	1
Art. 1 - Modifiche all' articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .....	1
Art. 2 - Modifiche all' articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 .....	1
Art. 3 - Modifiche all' articolo 71 vicies della l.r. 40/2005 .....	1
Art. 4 - Entrata in vigore .....	1

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. In considerazione delle difficoltà segnalate, anche dai territori, nell'elaborazione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, è necessario differire il termine di cui all'articolo 70 bis, comma 6, della l.r. 40/2005;

2. In ragione delle difficoltà registratesi, si ritiene altresì necessario un adeguamento dei termini previsti dalla l.r. 40/2005 ai fini della continuazione dell'attività delle società della salute o del loro scioglimento;

3. Attesa l'urgenza di consentire il corretto assolvimento dei sopracitati adempimenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1 - Modifiche all' articolo 70 bis della l.r. 40/2005*

1. Al comma 6 dell'articolo 70 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “ *Entro il 31 dicembre 2014* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Entro il 30 giugno 2015* ”.

*Art. 2 - Modifiche all' articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “ *a condizione che entro il 31 dicembre 2014* ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *a condizione che entro il 30 giugno 2015* ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “ *31 marzo 2015* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *30 settembre 2015* ”.

3. Al comma 3 dell'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “ *31 dicembre 2014* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *30 giugno 2015* ”.

4. All'alinea del comma 4 dell'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “ *31 marzo 2015* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *30 settembre 2015* ”.

*Art. 3 - Modifiche all' articolo 71 vicies della l.r. 40/2005*

1. Al comma 3 dell'articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, le parole: “ *31 marzo 2015* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *30 settembre 2015* ” e le parole: “ *30 giugno 2015* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *31 dicembre 2015* ”.

2. Al comma 4 dell'articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, nel primo e nel secondo periodo, le parole: “ *31 marzo 2015* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *30 settembre 2015* ”.

3. Al comma 6 dell'articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, le parole: “ *30 giugno 2015* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *31 dicembre 2015* ”.

*Art. 4 - Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.